



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori Legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 11 del 06/05/2016



OBBLIGO DI UTILIZZO DEI CANALI ENTRATEL O FISCONLINE IN CASO DI COMPENSAZIONI

Riferimenti normativi:

- Articolo 3, comma 3, D.L.50/2017, che ha modificato l'articolo 37, comma 49-bis, del D.L.223/2006;
- Circolare Agenzia Entrate 04.05.2017, n. 57/E.

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, il D.L. 50/2017 è intervenuto stabilendo nuove e più stringenti norme di inoltro del modello F24 per **i soggetti titolari di partita iva.**

Per questi soggetti viene introdotto un **obbligo** generalizzato, **per le compensazioni** di crediti relativi a:

- Iva
- Imposte sui redditi
- Irap
- Ritenute
- Addizionali
- Imposte sostitutive
- Crediti di imposta da quadro U

di utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quindi Entratel o Fisconline. Tale obbligo sussiste **a prescindere dagli importi oggetto di compensazione** e dal fatto che il credito di imposta che si utilizza in compensazione sia soggetto o meno **all'apposizione del visto di conformità.**

Per i titolari di partita IVA, per crediti relativi alle imposte sopraspecificate, non sarà più possibile in nessun caso compensare gli stessi tramite il canale home banking.

DECORRENZA

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 4 maggio 2017, specifica che **le nuove regole sulla compensazione** dei crediti con modello F24 e l'obbligo di apporre il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di importi superiori ai 5.000 euro (il limite in vigore fino al 23/04/2017 era di 15.000,00



Euro) si applicano **soltanto** per tutti i comportamenti tenuti **dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017.**

Si riepiloga quindi la normativa in vigore sull'utilizzo dei modelli F24 a seconda delle varie casistiche.

F24 A SALDO ZERO

Nessuna novità. Sia i titolari di partita IVA che i soggetti privati devono continuare a presentare i modelli F24 utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia oppure tramite un intermediario abilitato (come avviene ora)

F24 CON COMPENSAZIONE E SALDO POSITIVO

Questo caso è stato oggetto di modifiche normative a mezzo del D.L. 50/2017. Per effetto di tali modifiche è ora necessario distinguere tra privati e titolari di partita IVA.

I titolari di partita IVA potranno utilizzare solo i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, mentre per i privati è ancora possibile avvalersi dei canali di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (banche, poste, agenti della riscossione, prestatori di servizi a pagamento).

F24 SENZA COMPENSAZIONI

I soggetti NON titolari di partita IVA possono presentare il modello F24 (senza compensazioni) per qualunque importo anche in forma cartacea, mentre i titolari di partita IVA devono effettuare i pagamenti mediante il canale telematico.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Arsego, 06 maggio 2017

Studio Sarragioto

